

DOCUMENTO TECNICO

Individuazione capitoli spesa

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2005		2006	2007
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica»	2.3.4.7.2.40.4745 «Spese per le funzioni trasferite in materia di caccia» - Art. 1, comma 5				

(BUR2005017)

(5.4.0)

D.g.r. 11 ottobre 2005 - n. 8/796**Approvazione del regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia di Bergamo - L.r. 16 agosto 1993, n. 26 - art. 27, comma 8**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il r.r. 4 agosto 2003, n. 16, Capo IV «Esercizio venatorio in Zona Alpi»;

Richiamato l'art. 27, comma 8, l.r. 16 agosto 1993, n. 26 e successive modifiche, il quale prevede che la caccia di selezione agli ungulati si debba svolgere in conformità dei regolamenti predisposti dalle province competenti ed approvati dalla giunta regionale;

Vista la delibera del consiglio provinciale di Bergamo n. 57 del 14 luglio 2005 che approva il regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo accerta le regolarità delle procedure seguite dall'amministrazione provinciale di Bergamo;

Ritenuto pertanto di proporre col presente atto, ai sensi e per gli effetti della l.r. 26/93, art. 27, comma 8, l'approvazione del regolamento per la caccia di selezione agli ungulati in Provincia di Bergamo (allegato A parte integrante);

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le motivazioni riportate nella premessa

1. di approvare il regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati così come proposto dalla Provincia di Bergamo, allegato A parte integrante del presente atto;

2. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO «A»

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

La Provincia di Bergamo persegue il fine di adeguare le popolazioni di ungulati presenti allo stato selvatico sul proprio territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche culturali e cinegetiche della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione faunistica venatoria, attraverso l'applicazione delle misure previste dalla l.r. del 16 agosto 1993 n. 26 e dal regolamento regionale del 4 agosto 2003 n. 16.

In particolare la Provincia di Bergamo si prefigge lo scopo di riportare le diverse specie di ungulati selvatici alle densità ottimali necessarie per la loro conservazione sul territorio provinciale attraverso il prelievo venatorio disciplinato dai moderni principi della caccia di selezione.

Art. 2 - Caccia di selezione

La caccia di selezione è un prelievo programmato attraverso piani di abbattimento approvati dalla Giunta Provinciale per specie, quantità, sesso e classi di età.

La caccia di selezione ha lo scopo di riportare le popolazioni selvatiche degli ungulati a corrette densità agro-forestali.

Tutte le specie di ungulati selvatici cacciabili, ad eccezione del cinghiale, sono sottoposte a gestione faunistico-venatoria secondo i principi della caccia di selezione.

Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati esclusivamente i cacciatori iscritti ad apposito Albo Provinciale.

L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita Commissione Provinciale

La caccia di selezione viene esercitata con un accompagnatore iscritto all'Albo Provinciale e con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza la contestuale presenza di cani, ad eccezione di quelli da traccia.

Gli Accompagnatori possono esercitare la caccia di selezione anche nell'esercizio delle loro funzioni, purché in presenza di altro Accompagnatore o di altro cacciatore abilitato alla caccia di selezione e che abbia optato per la medesima specializzazione di caccia.

Per un corretto esercizio della caccia agli ungulati e per l'assistenza tecnica ai cacciatori, è istituito l'Albo degli Accompagnatori.

All'Albo degli Accompagnatori possono essere iscritti tutti i cacciatori, in possesso di licenza di caccia da almeno sei anni e che abbiano praticato per almeno 3 anni consecutivi la caccia di selezione agli ungulati, i quali previo esame presso l'apposita Commissione Provinciale, dimostrino un'adeguata preparazione sulla biologia e sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati. È esonerato dai primi due precetti il personale avente qualifiche di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Non possono essere iscritti all'Albo degli Accompagnatori i cacciatori che, negli ultimi sei anni, abbiano riportato condanna o che abbiano oblatto reati per caccia in periodo di divieto generale o per abbattimento illegale di ungulati.

La caccia di selezione è esercitata esclusivamente con gli strumenti di caccia indicati dall'art. 21 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2003 n. 16, con l'obbligo del cannocchiale di puntamento sull'arma.

La caccia di selezione è altresì consentita, previa prova pratica avanti ad apposita Commissione Provinciale con arco avente libbraggio non inferiore a 50 libbre, e larghezza della lama non inferiore a 25 mm.

Art. 3 - Responsabili di settore

Tutto il territorio di caccia programmata degli A.T.C. e dei C.A. ai fini della caccia di selezione è suddiviso per settori omogenei. Ogni settore deve avere un proprio responsabile di settore per la corretta gestione della caccia di selezione.

Nei Comprensori Alpini i responsabili di settore sono eletti dai cacciatori che esercitano la caccia di selezione nello specifico settore.

Negli A.T.C. i responsabili di settore sono designati dal Comitato di Gestione.

I Responsabili di settore curano l'organizzazione dei cacciatori all'interno dei singoli settori e ne coordinano l'attività di censimento della fauna selvatica. I Responsabili di settore curano inoltre l'organizzazione del prelievo venatorio assegnando ai singoli cacciatori i capi da abbattere nel rispetto del Piano di Prelievo Provinciale e della ripartizione per settori deliberata dal Comitato di Gestione. I Responsabili di settore rispondono del loro operato al Presidente della Commissione ungulati, il quale funge da collegamento tra questi e il Comitato di Gestione, applicando le istruzioni deliberate da quest'ultimo.

I Comitati di Gestione operano il controllo sull'attività dei Responsabili di settore e, nel caso di inadempienze o abusi ne stabiliscono la decadenza.

I cacciatori soci possono rivolgere eventuali ricorsi al Comitato di Gestione, avverso le decisioni assunte dai Responsabili di settore. Il Comitato di Gestione deve esprimersi in merito entro 30 giorni e se necessario può modificare le decisioni del Responsabile di settore.

Art. 4 - Organizzazione del territorio - Censimenti e piani di prelievo

Ai fini dell'organizzazione della caccia di selezione la ripartizione, in non meno di due settori, del territorio degli A.T.C. e dei C.A. è approvato con deliberazione dai comitati di gestione.

Di norma il settore è unico per tutte le specie di ungulati gestite attraverso il prelievo selettivo.

Limitatamente a particolari situazioni legate a una differente distribuzione spaziale delle diverse specie di ungulati cacciabili, la ripartizione del territorio dell'A.T.C. o del C.A. in settori, può essere diversificata per specie.

Copia della deliberazione dei comitati di gestione deve essere trasmessa alla Provincia.

I censimenti delle popolazioni di ungulati si svolgono secondo le metodologie previste da apposita Direttiva Provinciale e devono essere validati dai sottufficiali del Corpo di Polizia competenti per territorio.

I censimenti e i successivi eventuali piani di prelievo predisposti dal Servizio Faunistico Ambientale, anche su proposta dei Comitati di Gestione, devono essere articolati per settori, oltre che per sesso e classe di età.

I piani di prelievo degli ungulati selvatici sono in ogni caso subordinati al parere di conformità da parte dell'I.N.F.S. come prescritto dall'art. 27 c. 8 della l.r. 26/93.

I cacciatori e gli accompagnatori sono tenuti ad effettuare i censimenti programmati dai Comitati di Gestione.

Questi ultimi possono escludere sino ad un massimo di un'intera stagione venatoria dalla caccia di selezione i cacciatori già ammessi che non abbiano partecipato ai censimenti programmati secondo l'impegno minimo stabilito dal Comitato di Gestione.

I piani di prelievo degli ungulati approvati annualmente dalla Provincia sono attuati attraverso l'assegnazione nominativa al cacciatore del singolo capo da abbattere, individuato per sesso e classe d'età, ad eccezione dei cervidi la cui assegnazione nominativa è facoltà dei Comitati di Gestione.

La ripartizione dei capi approvati dal piano di abbattimento provinciale tra i diversi settori è disposta dal Comitato di Gestione tenuto conto dell'esito dei censimenti e della sostenibilità del prelievo nei singoli settori.

La ripartizione dei capi per specie nei singoli settori deve essere comunicata alla Provincia prima dell'inizio della stagione venatoria e non può essere modificata nel corso della stagione venatoria, salvo diversa disposizione autorizzata dalla Provincia.

Il Comitato di Gestione attraverso i Responsabili di settore deve giornalmente procedere all'aggiornamento del prelievo nel rispetto del piano di abbattimento autorizzato dalla Provincia. Per il prelievo dei cervidi è fatto obbligo al cacciatore autorizzato di consultare prima di ogni uscita l'aggiornamento dei rispettivi piani di abbattimento reso noto dal Comitato di Gestione.

Il piano di prelievo approvato dalla Provincia è vincolante.

Qualora il piano di prelievo venga superato non intenzionalmente a causa dell'abbattimento nello stesso giorno di più capi rispetto a quelli autorizzati, la Provincia provvederà a detrarre i capi in esubero dal piano di prelievo dell'anno seguente.

Ogni cacciatore di selezione può essere ammesso in un solo Settore vincolante per tutta la stagione venatoria.

I capi eventualmente prelevati illecitamente nel corso della caccia di selezione devono comunque essere conteggiati nel piano di prelievo approvato.

Art. 5 - Tempi di caccia

La caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata dalla Provincia a far data dal 1° agosto e può protrarsi sino alla 2° domenica di dicembre nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'art. 18 c. 2 della legge 157/92 e si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato dalla Provincia.

Le uscite di caccia possono essere effettuate per 3 giorni settimanali a scelta del cacciatore con esclusione del martedì e venerdì.

Il cacciatore dovrà provvedere ad annotare la giornata di caccia sul tesserino venatorio regionale e a dare comunicazione dell'uscita di caccia al Comitato di Gestione nei tempi e nei modi da questo stabiliti.

La comunicazione dell'uscita di caccia deve rendere noti i nominativi dei cacciatori, dell'Accompagnatore e la località approssimativa ove si svolgerà la caccia.

I Comitati di Gestione devono favorire l'accesso tempestivo del Corpo di Polizia Provinciale alle segnalazioni di uscita recapitate dai singoli cacciatori.

Art. 6 - Compiti dei cacciatori

Tutti i cacciatori di selezione sono tenuti al rispetto delle disposizioni emanate dalla Provincia, dal Comitato di Gestione e dai Responsabili di settore.

In particolare è loro dovere rispettare le disposizioni del presente regolamento cooperando per la sua corretta applicazione.

È loro compito, inoltre:

- partecipare attivamente ai censimenti programmati;
- promuovere i miglioramenti ambientali indicati dal Piano di Miglioramento Ambientale della Provincia e/o approvati dal Comitato di Gestione;
- allestire e mantenere all'interno del settore un adeguato numero di saline;
- collaborare alla gestione dei centri di raccolta e dei capi abbattuti;
- partecipare attivamente all'organizzazione delle mostre dei trofei;
- collaborare alla tabellatura delle zone protette.

Art. 7 - Compiti degli accompagnatori

All'Albo Provinciale degli Accompagnatori possono essere iscritti i cacciatori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 c. 2 del Regolamento Regionale 4 agosto 2003 n. 16, nonché il personale del Corpo di Polizia Provinciale che ne faccia richiesta.

La Provincia rilascia agli accompagnatori apposito tesserino di riconoscimento con l'indicazione delle specializzazioni acquisite.

I Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono richiedere alla Provincia la sospensione sino ad un anno dall'Albo degli Accompagnatori di coloro che non hanno effettuato accompagnamenti e/o censimenti nel corso della precedente stagione venatoria e la sospensione temporanea di quegli accompagnatori che hanno scelto di praticare forme di caccia diverse da quella di selezione agli ungulati.

I compiti degli accompagnatori, oltre a quelli già previsti per i cacciatori comprendono soprattutto l'assistenza tecnica al cacciatore accompagnato, la vigilanza sul corretto esercizio sulla caccia di selezione e l'espletamento di tutte le procedure previste per la legittimazione del capo abbattuto.

Gli accompagnatori dovranno inoltre attivarsi per il rispetto scrupoloso del settore di caccia assegnato al cacciatore e per il recupero del capo eventualmente ferito.

In quest'ultimo caso provvedono ad avvisare tempestivamente i conduttori dei cani da traccia iscritti all'Albo provinciale.

Art. 8 - Prelievo

Fermo restando che il numero massimo di capi da prelevare è disposto annualmente dai piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, di norma il carniere venatorio di ogni cacciatore di selezione è di 2 capi, salvo ulteriore riassegnazione da parte del Comitato di Gestione, fino ad un massimo complessivo di 4 capi.

La Provincia verifica la congruità delle assegnazioni e delle riassegnazioni dei capi ai singoli cacciatori nonché la loro rispondenza ai principi di equità, trasparenza e corretta gestione faunistica. Le assegnazioni e le riassegnazioni dei capi da prelevare in ogni settore di caccia determinate dai Comitati di Gestione devono essere comunicate da questi alla Provincia ed esposte in apposito tabulato presso i centri di valutazione biometrica.

Il Comitato di Gestione, attraverso i Responsabili di Settore deve giornalmente procedere all'aggiornamento della situazione quantitativa e qualitativa dei prelievi nel rispetto del piano di abbattimento autorizzato.

Il capo prelevato in conformità del piano di abbattimento approvato e nel rispetto del presente regolamento è di proprietà del cacciatore.

I Responsabili di Settore, allo scopo di distribuire la pressione venatoria in modo omogeneo nel Settore di competenza hanno la facoltà di assegnare ai cacciatori la zona dove effettuare il prelievo. Il capo abbattuto dichiarato «sanitario» a giudizio insindacabile dall'apposita Commissione Tecnica Ungulati (di seguito C.T.U.) di cui all'articolo successivo attribuisce al cacciatore che lo ha effettuato titolo di merito per una eventuale riassegnazione.

Dopo l'abbattimento del capo assegnato il cacciatore ha l'obbligo di:

- annotare immediatamente il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di Gestione;
- apporre immediatamente al tendine di achille dell'ungulato abbattuto il contrassegno a datario inalterabile approvato dalla Provincia e distribuito dal Comitato di Gestione ai Responsabili di Settore;

- sottoporre entro 48 ore dal prelievo il capo abbattuto alla verifica e alla valutazione biometrica presso gli appositi Centri individuati e gestiti dai Comitati di Gestione e resi noti al Corpo di Polizia Provinciale, il quale può accedervi in ogni momento;
- comunicare nello stesso giorno l'abbattimento del capo al Responsabile di Settore per l'aggiornamento quotidiano del Piano di Prelievo;
- mettere a disposizione della Provincia e del Comitato di Gestione il trofeo e le mandibole per eventuali verifiche o mostre.

È fatto obbligo al Comitato di Gestione la compilazione di apposita scheda di rilevazione biometria predisposta dal servizio faunistico per ogni capo abbattuto.

Dette schede devono essere trasmesse in copia alla Provincia al termine del periodo di caccia di ogni singola specie.

I contrassegni a datario eventualmente non utilizzati, devono essere restituiti dal cacciatore ai Responsabili di Settore. I Comitati di Gestione devono riconsegnare i contrassegni alla Provincia entro 15 giorni dalla fine della caccia ad ogni singola specie.

Tutti i capi abbattuti dovranno essere consegnati ben eviscerati, interi e non sezionati, al centro di verifica.

Nel caso di abbattimento di femmine con o senza latte, il cacciatore dovrà mantenere intatti gli organi mammari sulla carcassa dell'animale.

Art. 9 - Tolleranze

Ogni capo sottoposto al controllo dei Centri di verifica, deve essere valutato secondo i seguenti criteri:

A) *Prelievo corretto*: quando attuato secondo i dettami del Piano di abbattimento e nel rispetto dell'assegnazione personale.

B) *Prelievo tollerato*: quando difforme all'assegnazione personale o al Piano di abbattimento, ma rientrante in uno dei casi sotto riportati, è considerato errore tollerato.

C) *Prelievo errato*: tutti gli altri casi.

È fatto salvo comunque il giudizio della Commissione Tecnica Ungulati (C.T.U.) per tutti quei casi in cui l'errore nella scelta del capo, poi abbattuto, è stato palesemente indotto da eccezionali caratteristiche fisiche o sanitarie del soggetto.

Specie	Capo assegnato	Prelievo tollerato
Camoscio	M o F giovane dell'anno	F o M giovane dell'anno
Camoscio	M di 1 anno	F di 1 anno
Camoscio	F di 1 anno	M di 1 anno
Camoscio	M di 2 o 3 anni	M da 1 anno a 5 anni
Camoscio	F di 2 o 3 anni	F di 1 anno o di 4 o 5 anni
Camoscio	M da 4 a 10 anni	M di 3 o 11 anni e più
Camoscio	F da 4 a 10 anni	F di 3 o 11 e più anni
Camoscio	M di 11 e più anni	M da 7 a 10 anni
Camoscio	F di 11 e più anni	F da 7 a 10 anni
Capriolo	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno
Capriolo	F giovane dell'anno	M giovane dell'anno
Capriolo	M di 1 anno	M sino a 3 anni non calcato
Capriolo	F di 1 anno	F giovane dell'anno o F di 2 o 3 anni
Capriolo	M di 2 o più anni	M di 1 anno
Capriolo	F di 2 anni e più	F di 1 anno
Cervo	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno
Cervo	F giovane dell'anno	M giovane dell'anno
Cervo	M di 1 anno	M di 2 anni e oltre se fusone
Cervo	F di anno	F di 2 o 3 anni
Cervo	F di 2 o più anni	F di 1 anno
Cervo	M da 2 a 10	M di 11 e più anni solo se privi di corona
Cervo	M di 11 o più anni	M da 5 a 10 anni solo se privi di corona
Muffone	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno o di 1 anno solo se con corna
Muffone	F giovane dell'anno	F di 1 anno
Muffone	F di 1 o 2 anni	F giovane dell'anno o di 3 o 4 anni
Muffone	F di 3 o 4 anni	F di 2 anni
Muffone	M di 1 o 2 anni	M di 0 o di 3 anni o F di 1 o 2 anni solo se con corna
Muffone	M di 3 o 4 anni	M di 2 o di 5 anni
Muffone	M di 5 o 6 anni	M di 4 o 7 anni
Muffone	M di 7 e più anni	M di 5 o 6 anni

È sempre considerato prelievo tollerato, salvo fattispecie più gravi, l'abbattimento di femmine lattanti.

Art. 10 - Commissione Tecnica Ungulati (CTU)

Per la corretta valutazione dei capi abbattuti fuori dalle tolleranze ammesse, o comunque diversi da quelli assegnati o in caso di controversia tra il cacciatore e gli addetti al controllo e alla rilevazione dei dati biometrici del capo al centro di verifica è istituita un'apposita Commissione Tecnica Ungulati (CTU) così composta:

- il sott.le del Corpo di Polizia Provinciale competente per territorio;
- un sott.le o agente del Corpo di Polizia Provinciale competente per territorio,
- il Presidente della Commissione ungulati nominato dal Comitato di Gestione;
- il Responsabile di Settore dove è stato prelevato il capo.

La CTU così composta è presieduta dal sott.le del Corpo di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento o da un suo delegato.

La CTU è validamente costituita in presenza di almeno tre competenti della stessa e ogni qualvolta si riunisce provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte:

La CTU valuta con competenza, imparzialità ed equità il prelievo effettuato impegnandosi a raggiungere un parere espresso a maggioranza che escluda in ogni caso un parere a parità di votazione.

Il capo abbattuto sottoposto alla valutazione della CTU dovrà obbligatoriamente rimanere a disposizione della stessa, per almeno 72 ore, presso il Centro di valutazione o altro locale idoneo alla conservazione preventivamente concordato con il Corpo di Polizia Provinciale.

La CTU qualora classifichi il prelievo errato deve corredare il verbale della decisione con una proposta di sospensione del cacciatore e dell'accompagnatore, rispettivamente dalla caccia di selezione e dall'Albo degli accompagnatori, fino ad un massimo di 2 stagioni venatorie.

Copia del verbale contenente il giudizio della CTU e l'eventuale proposta di sanzione accessoria deve essere notificato agli interessati e trasmesso tempestivamente al Comitato di Gestione e alla Provincia.

Art. 11 - Sanzioni

In tutti i casi di violazione alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 51 c. 1 della l.r. n. 26/93.

SANZIONI ACCESSORIE

1^a Fattispecie:

Nel caso di abbattimento di un capo fuori dalle tolleranze ammesse e notificato al Centro di valutazione biometrica, il Comitato di Gestione e la Provincia sulla base del verbale vincolante redatto dalla CTU, provvedono ad irrogare rispettivamente e per quanto di competenza: la sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione e la sospensione dell'accompagnatore dall'Albo Provinciale per il periodo proposto dalla CTU.

In questo caso non viene irrogata nessuna sanzione amministrativa.

2^a Fattispecie:

In caso di omessa o incompleta comunicazione preventiva dell'uscita di caccia o in caso di caccia praticata in un Settore diverso da quello assegnato, il Comitato di Gestione provvede alla sospensione del cacciatore responsabile dalla caccia di selezione fino ad una stagione venatoria.

Analogo periodo di sospensione dall'Albo degli Accompagnatori è disposto dalla Provincia per l'Accompagnatore limitatamente per l'esercizio di caccia in Settore diverso da quello assegnato al cacciatore.

3^a Fattispecie:

In caso di mancata annotazione del capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi, di mancata apposizione sul capo abbattuto del contrassegno a datario o di mancata presentazione del capo al Centro di verifica, la Provincia:

- Provvede a verbalizzare il trasgressore e al sequestro del capo abbattuto.
- Sospende l'Accompagnatore dall'Albo provinciale da 3 a 6 stagioni venatorie.

Il Comitato di gestione deve sospendere il cacciatore dalla caccia di selezione per non meno di 3 e fino a un massimo di 6 stagioni venatorie.

In ogni caso il capo prelevato viene decurtato dal piano di prelievo, stabilito per il settore e consegnato dal Corpo di Polizia Provinciale al centro di verifica per la rilevazione dei dati biometrici. La carcassa rimane a disposizione della Provincia per l'alienazione tramite vendita all'asta.

Art. 12 - Risarcimento danni

Ai sensi dell'art. 51 c. 6 della l.r. 26/93 la Provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno secondo gli importi previsti nel calendario venatorio provinciale per tutti i capi prelevati e non consegnati al centro di verifica.

Art. 13 - Recupero capi feriti

È istituito presso la Provincia l'Albo dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero dei capi feriti; i Comitati di Gestione devono attivarsi al fine di consentire l'intervento di recupero ogni qualvolta si renda necessario, anche predisponendo un apposito fondo cassa per eventuali rimborsi spese ai conduttori dei cani da traccia.

L'attività di recupero con cane da traccia e arma idonea non costituisce azione di caccia.

Previa segnalazione al Corpo di polizia provinciale, l'attività di recupero può essere svolta anche nei giorni di silenzio venatorio.

Art. 14 - Capi sanitari

Al fine di una corretta individuazione per il prelievo venatorio dei capi da considerare sanitari e che devono in ogni caso avere precedenza negli abbattimenti rispetto agli altri capi, il cacciatore e l'accompagnatore si devono avvalere dei seguenti criteri:

- lacrimazione abbondante e/o opacamento di uno o entrambi gli occhi;
- evidente sottopeso, corporatura gracile, stato cachettico, segni di denutrizione, accompagnato da pelo arruffato, palese ritardo di muta o evidenti parti del corpo prive di pelo;
- arti rotti o mancanti;
- posteriore sporco di deiezioni liquide;
- evidenti sintomi di patologie infettive o infestive in corso.

Durante la caccia di selezione, l'Accompagnatore deve imporre al cacciatore accompagnato l'abbattimento di un capo sanitario anche se non corrispondente per sesso e classe di età a quello assegnatogli.

In caso di controversia la certificazione dello stato sanitario del capo abbattuto è di competenza della CTU che può avvalersi anche di un medico veterinario dell'ASL Provinciale, in tal caso il capo sanitario abbattuto dovrà rimanere a disposizione della CTU per i necessari accertamenti anatomo-patologici per non meno di 72 ore.

Nel caso il capo sanitario da abbattere risulti una femmina accompagnata dal piccolo, deve essere prelevato anche quest'ultimo.

Gli ungulati abbattuti in caccia di selezione sul territorio provinciale dovranno essere sottoposti, con le modalità e nelle percentuali concordate dall'Autorità Sanitaria competente (ASL della provincia di Bergamo), al prelievo di campione di sangue ed al prelievo di qualsiasi organo, o parte di organo, che mostri alterazioni patologiche o, comunque, evidenze qualche anomalia microscopicamente rilevabile.

Deroga al punto precedente potrà essere riconosciuta solo quando dichiarate e comprovate situazioni logistiche ed ambientali abbiano reso oggettivamente impossibile l'esecuzione di quanto sopra disposto. ()*

Art. 15 - Assegnazione e riassegnazione dei capi

Fermo restando i limiti quantitativi e qualitativi dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia per singole specie, il Comitato di Gestione provvede all'assegnazione ad ogni cacciatore di norma n. 2 capi.

Il Comitato di Gestione, nel caso di un'eventuale disponibilità di capi da prelevare, dopo l'assegnazione di cui sopra, autorizza i Responsabili di Settore alla riassegnazione dei capi residui fino ad un massimo di ulteriori due capi per cacciatore, purché compresi nel piano di prelievo autorizzato nel Settore, con le seguenti priorità:

1. al cacciatore che abbia provveduto al prelievo del capo sanitario;
2. agli accompagnatori che si siano distinti nell'assistenza tecnica ai cacciatori e presso i centri di verifica;

3. ai cacciatori che si siano distinti nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Art. 16 - Controllo delle popolazioni di cinghiale

Al fine di contrastare la diffusione del cinghiale nella zona faunistica delle alpi e nei comprensori alpini, i cacciatori di selezione, nei periodi consentiti per questa forma di caccia, possono abbattere esclusivamente con l'arma a canna rigata ogni esemplare di cinghiale presente nel comprensorio. Tale opportunità è consentita esclusivamente ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del Settore assegnato.

I cinghiali eventualmente abbattuti devono essere legittimati con le stesse modalità di cui al precedente art. 8, ad eccezione della marcatura con contrassegno a datario e consegnati con le stesse modalità al centro di verifica ungulati.

Art. 17 - Ospitalità

Ai sensi dell'art. 33 c. 12 della l.r. 26/93 i cacciatori soci dell'ATC e CA dopo il 1° mese di caccia dall'apertura di ogni singola specie di ungulati, possono ospitare mettendo a disposizione un capo loro assegnato, senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche non residente in Regione Lombardia, purché abilitato alla caccia degli ungulati e che abbia optato per la medesima forma di caccia in via esclusiva ai sensi dell'art. 35 della l.r. 26/93. Il cacciatore che intende avvalersi della predetta facoltà deve dare comunicazione al Comitato di Gestione che rilascia al cacciatore ospitato un'autorizzazione giornaliera.

Nel caso di prelievo del capo assegnato da parte del cacciatore ospite la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del cacciatore ospitante, il quale può accompagnare l'ospite purché iscritto nell'apposito Albo Provinciale degli Accompagnatori.

Il Comitato di Gestione può riservarsi una quota non superiore al 5% del Piano di Prelievo assegnato dalla Provincia per ogni singola specie per ospitare altri cacciatori purché provvisti di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati e compatibili, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 26/93, con la forma di caccia in via esclusiva.

Il Comitato di Gestione, per l'accesso al prelievo dei capi destinati all'ospitalità venatoria può richiedere il versamento, per ogni capo abbattuto, di una quota non superiore a quella stabilita per l'ammissione alla caccia di selezione nella stagione venatoria in corso.

Le entrate dovranno essere interamente impiegate per il finanziamento delle attività connesse ai miglioramenti ambientali finalizzati agli ungulati o per la gestione della caccia di selezione.

Ad ogni cacciatore ospite è consentito il prelievo di un solo capo all'anno e in un solo comprensorio alpino o A.T.C. della provincia di Bergamo.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

Il Regolamento Regionale 4 agosto 2003 n. 16 che ha sostituito integralmente il Regolamento Regionale 10 giugno 1980 n. 2 non prevede più il divieto di iscrivere all'Albo degli Accompagnatori coloro che abbiano violato leggi o disposizioni in materia venatoria negli ultimi 6 anni.

Di conseguenza si applica la nuova disciplina Regionale più favorevole e si riscrivono gli accompagnatori sospesi all'Albo Provinciale alla data di approvazione del presente provvedimento, ad eccezione di coloro che hanno commesso violazioni rientranti per tipologia nella terza fattispecie di cui al precedente articolo 11 o degli accompagnatori sospesi per prelievi fuori dalle tolleranze ammesse.

Art. 19 - Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati nella Provincia di Bergamo, approvato con D.C.P. n. 63 del 29 luglio 2002, ed il Regolamento per la disciplina dell'ospitalità venatoria nella caccia di selezione agli ungulati nella provincia di Bergamo, approvato con D.C.P. n. 64 del 24 luglio 2001.

(*) In corsivo è evidenziato l'emendamento del Consigliere Consoli.